

ROMA

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

15 NOV 2021

ORDINANZA DEL SINDACO
n. 205 del 15 NOV. 2021

N. RC/.....38582

ROMA CAPITALE

Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive

15 NOV 2021

SINDACO
N.QH/.....74469

Oggetto: Emergenza Covid-19
Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19.

Disciplina oraria delle attività commerciali, artigianali e produttive.
Proroga dell'Ordinanza Sindacale n.172 del 13 ottobre 2021.

Il Direttore della Direzione Sportelli

Unici

Tonino Egiddi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
Francesco Paciello

L'Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità
Monica Lucarelli

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

Premesso che

in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, con Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ed il Covid-19 e l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 16 settembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 ha stabilito che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza;

è stata adottata da Roma Capitale, in via sperimentale, l'Ordinanza Sindacale n. 92 del 15 maggio 2020 con la finalità di verificare l'idoneità delle misure approntate rispetto al complessivo funzionamento dei servizi locali, in particolare rispetto alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;

successivamente è stata adottata da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 110 del 5 giugno 2020 valida fino al 30 giugno 2020, che revocava e sostituiva la precedente Ordinanza n. 92/2020, con la finalità, alla luce di approfondimenti effettuati e dell'interlocuzione con le Associazioni di categoria, di modificare le fasce orarie di cui alla precedente Ordinanza nonché di escludere alcune categorie commerciali dall'assoggettamento alle fasce orarie tenuto conto delle particolari condizioni di esercizio dell'attività e di abitudini di consumo della clientela;



sono state adottate altresì da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 136 del 30 giugno 2020, l'Ordinanza Sindacale n. 161 del 31 luglio 2020, l'Ordinanza Sindacale n. 188 del 30 settembre 2020 e l'Ordinanza Sindacale n. 201 del 15 ottobre 2020 che hanno prorogato rispettivamente fino al 31 luglio 2020, fino al 30 settembre 2020, fino al 15 ottobre 2020 e fino al 30 novembre 2020 la validità e l'efficacia della precedente Ordinanza n. 110/2020, ritenuti sussistenti i motivi posti alla base dell'Ordinanza stessa;

è stata altresì adottata l'Ordinanza Sindacale n. 244 del 7 dicembre 2020, valida ed efficace fino al 6 gennaio 2021, prorogata fino al 31 gennaio 2021 con Ordinanza Sindacale n. 2 del 5 gennaio 2021, fino al 5 marzo 2021 con Ordinanza Sindacale n. 14 del 29 gennaio 2021, fino al 6 aprile 2021 con Ordinanza Sindacale n. 42 del 5 marzo 2021, fino al 30 aprile con Ordinanza Sindacale n. 67 del 6 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 con Ordinanza Sindacale n. 78 del 30 aprile 2021, che ha introdotto, anche all'esito di un confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli interessi del settore del commercio, una diversa disciplina oraria delle attività commerciali, artigianali e produttive;

da ultimo è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 172 del 13 ottobre 2021 che, ai fini di un bilanciamento tra le citate esigenze di contenimento della diffusione del Covid-19, di una migliore fruizione dei servizi da parte dell'utenza e a tutela degli interessi rappresentati dalle Associazioni di categoria, anche alla luce di quanto già precedentemente sperimentato con l'O.S. n. 244/2020 e successive proroghe, ha previsto, fino al 15 novembre 2021, due fasce orarie di apertura al pubblico, valide dal lunedì al venerdì e diversificate per tipologia di attività;

Considerato che

ad oggi, alla luce del perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e comunale, risultano permanere le motivazioni e le esigenze di adottare provvedimenti che riducano, al fine di limitare il rischio di diffusione del contagio del Covid-19, la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, con particolare riferimento all'impatto in termini di circolazione delle persone sul territorio comunale sui mezzi pubblici collegato agli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive come altresì esposto nelle motivazioni poste a sostegno delle precedenti Ordinanze;

con nota della Regione Lazio n. U.0080614 del 27 gennaio 2021 i Comuni della Regione sono stati invitati a provvedere ad una pianificazione e differenziazione degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole al fine di contenere e contrastare il rischio epidemiologico da COVID-19;

si ravvisa altresì l'opportunità di prorogare la disciplina oraria introdotta dall'Ordinanza Sindacale n. 172 del 13 ottobre 2021, in quanto si ritiene rappresenti un punto di equilibrio tra le esigenze di carattere sanitario e quelle di carattere commerciale con riferimento sia agli esercenti che alle abitudini di acquisto della propria clientela;



Ritenuto che

si rende pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2021 la validità e l'efficacia della disciplina oraria stabilita con Ordinanza Sindacale n. 172 del 13 ottobre 2021;

Visti

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ove è precisato che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- il Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
- il DPCM del 23 settembre 2021;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

di prorogare **fino al 31 dicembre 2021** l'efficacia delle disposizioni in materia di orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive contenute nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Ordinanza Sindacale n. 172 del 13 ottobre 2021;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- al sig. Prefetto di Roma;

ROMA



- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
- al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura degli esercizi sopra disciplinati, ferma restando ogni prerogativa statale e regionale in ordine a quali attività possano aprire o debbano restare chiuse ed ai relativi orari di apertura e chiusura anche in relazione al mutare delle circostanze di carattere sanitario **e fatta salva la facoltà del titolare dell'attività in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.**

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Roberto Gualtieri